

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE****del Mare Adriatico Centrale**

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

X	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'istanza presentata dalla Fortek S.r.l. C.F./P.IVA 01470990449, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Fiscaletti, snc, prot. n. ARR-1110 in data 13.02.2019 e successive integrazioni;

Vista la pubblicazione in data 22.02.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista la nota prot. n. PAR-3487 in data 20.06.2019 di avvio della procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav.;

Visto il disciplinare del 22.10.2019, trasmesso con nota prot. n. PAR-6091 in data 22.10.2019;

Vista la Delibera n. 224 del 10.12.2019 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di aggiudicazione definitiva della procedura comparativa ex art. 37 Cod. Nav.;

Vista la nota prot. m. 10245/RU del 08.05.2020 dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale Emilia Romagna-Marche – Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche – S.O.T. di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-5414 in data 08.05.2020

Vista la comunicazione della società Fortek S.r.l. dell'Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale Emilia Romagna-Marche – Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche – S.O.T. di San Benedetto del Tronto ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90, acquisita al prot. n. ARR-5834 in data 20.05.2020;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 28.05.2020 PR\_APUTG\_Ingresso\_0030129\_20200527, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista la delibera n. 60 in data 17.12.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la polizza fidejussoria n. 40317291000074 dell'importo di € 2.000,00, emessa in data 17.02.2020 dalla Società TUA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Altidona, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la dichiarazione in data 18.02.2020 inerente la polizza assicurativa n. 6675800100207 emessa per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00 unico;

Vista la polizza n. 07325/01/47677026 emessa in data 14.02.2020 dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Milano – Agenzia di Altidona – e relativa appendice di variazione n. 1 emessa in data 28.02.2020, per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 987,03, in data 19.02.2020, richiesto con atto di accertamento n. 02-182/19 in data 31.12.2019;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti di ufficio;

**C O N C E D E**

a **Fortek s.r.l.**

**codice fiscale 01470990449**

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente in ambito portuale – lotto n. 18 del vigente P.R.P. di San Benedetto del Tronto della superficie di metri quadrati 405,00 da adibire a cantiere navale per il rimessaggio, la lavorazione e la manutenzione delle

**imbarcazioni** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone annuo, base 2019, offerto in sede di procedura comparativa = € 987,03

Canone dovuto anno 2020 = €. 861,86 (322 giorni, dal 14/02/2020 al 31/12/2020, da rivalutare per gli anni successivi in base all'aggiornamento Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 14/02/2020 al 13/02/2024**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie il bene demaniale occupato, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, previo esperimento delle procedure di pubblicazione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme di cui alla cauzione prestata che, potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed in genere alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa nonché al manufatto, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 3) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 4) Per le attività di cui la concessione demaniale in argomento è finalizzata, a cure ed oneri del competente datore di lavoro, dovranno essere condotte appropriate valutazioni dei rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Tali valutazioni in particolare, in base alle disposizioni del Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..e del D.M. 10 marzo 1998, atterranno al rischio di interferenze e di incendi, ciò anche in considerazione delle attività limitrofe.
- 5) E' obbligo del concessionario rispettare le norme previste dal D.P.R. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi. Il concessionario dovrà rendere, a mezzo dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011.
- 6) Restano in capo al concessionario tutti gli obblighi ed i conseguenti oneri ricorrenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, ai fini dello svolgimento delle attività di cui la concessione demaniale è preposta, con conseguimento delle autorizzazioni e/o degli assensi comunque denominati dovuti, per il caso di specie, da parte di altri soggetti istituzionali a vario titolo competenti.
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Qualora, nel corso della validità della concessione, il concessionario intenda effettuare interventi di manutenzione o migliorie sul bene demaniale dovrà sottoporli all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per le valutazioni di sua competenza, presentando tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il canone applicato è stato determinato sulla base del Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 03, comma 2 del D.L. 400/93, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 Legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 – Articolo 2 Cantieristica, nonché del relativo rialzo offerto in sede di gara. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 13) Per gli anni successivi, il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Posto che la cauzione è stata prestata a mezzo polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – pena la decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
- 15) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 17) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 mediante versamento virtuale tramite F23.**

IL CONCESSIONARIO  
FORTEK S.R.L.  
*Fulgenzi Giovanni*  
Firmato digitalmente

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Benedetto del Tronto (AP) – 63074 – Via Fiscaletti

Ancona, addì 15/07/2020

IL CONCESSIONARIO  
FORTEK S.R.L.  
*Fulgenzi Giovanni*  
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE  
*Rodolfo Giampieri*  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
*Avv. Matteo Paroli*  
Firmato digitalmente

Validità prorogata fino al 13.02.26 ai sensi dell'art. 199  
comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni  
in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **01 LUG. 2024**

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il <u>13/08/2020</u> al n° <u>122</u> serie <u>1</u> con l'esazione di euro <u>314,00</u> L'Ufficiale Rogante ( <i>Avv. Matteo Paroli</i> )
---